



Sent. n. 6/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott. Saverio Galasso Consigliere

dott.ssa Paola Lo Giudice Primo Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80722**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti:

- del sig. **X X**, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente
a OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS n. OMISSIS (c.f.
OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti
Cristiano Pazienti (c.f. PZNCST71D03H501D) e Andrea
Mariani (c.f. MRNNDR87A17H612J), con elezione di
domicilio presso lo studio legale sito in Roma, Via
Vittorio Arminjon, n. 8, PEC
cristianopazienti@ordineavvocatiroma.org e
andreamariani@ordineavvocatiroma.org;

- della sig.ra **X X**, nata a OMISSIS il OMISSIS e ivi residente, via OMISSIS n. OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Oddo e Federico Bailo, con elezione di domicilio presso lo studio legale sito in Roma, Viale G. Mazzini 113, PEC massimooddo@ordineavvocatiroma.org e

federicobailo@legalmail.it;

- del sig. **X X**, nato a OMISSIS il OMISSIS e ivi residente, via OMISSIS n. OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Torchia (c.f. TRCLNS80S01D122W) ed Elisa Rita Colella (c.f. CLLLRT78M54B936Z), con domicilio presso lo studio legale dell'avv. Elisa Rita Colella, sito in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 3, PEC alfonsotorchia@ordineavvocatiroma.org e elisaritacolella@ordineavvocati.org

con l'intervento dell'**Agenzia delle Entrate** (c.f. 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587);

visti tutti gli atti del giudizio;

uditi nella pubblica udienza del 4 novembre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore dott.ssa Paola Lo Giudice, il Sostituto Procuratore Generale dott.

Stefano Brizi, gli avv.ti Cristiano Pazienti e Andrea Mariani per il sig. X X, l'avv. Federico Bailo per la sig.ra X X e gli avv.ti Alfonso Torchia ed Elisa Rita Colella per il sig. X X.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato presso la Segreteria della Sezione il 29 maggio 2025, la Procura regionale del Lazio conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione i sig.ri X X, X X e X X, nella qualità all'epoca dei fatti di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, per rispondere del danno cagionato alla stessa Agenzia e quantificato per il sig. X o in euro 41.776,96 (di cui danno da lesione del nesso sinallagmatico, euro 33.187,14; danno da disservizio in senso stretto, euro 3.589,82; danno all'immagine, euro 5.000), per la sig.ra X in euro 9.779,50 (di cui danno da lesione del nesso sinallagmatico, euro 5.430,97; danno da disservizio in senso stretto, euro 3.348,53; danno all'immagine, euro 1.000) e per il sig. X in euro 5.288,22 (di cui danno da lesione del nesso sinallagmatico, euro 4.756,96; danno da disservizio in senso stretto, euro 531,26), oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di giudizio a favore dello Stato.

2. L'azione traeva origine dalla comunicazione del

16 aprile 2024 con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS segnalava ai sensi dell'art. 129, commi 3 e 3-bis, disp. att. c.p.p. di aver eseguito l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, degli odierni convenuti per i delitti di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. In particolare, sulla base di indagini con intercettazioni e captazioni eseguite dalla Questura di OMISSIS, Squadra mobile, risultava che i convenuti avevano intrattenuto contatti con soggetti estranei all'Amministrazione (professionisti del settore, impiegati presso studi di commercialisti, revisori contabili, agenzie di disbrigo pratiche, ex dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, ecc.), fornendo informazioni per la gestione di pratiche, o provvedendo alla risoluzione delle problematiche inerenti alle pratiche stesse, avvalendosi, anche durante l'orario di lavoro e abusivamente, non avendo in lavorazione i relativi fascicoli, dei sistemi informatici e telematici in dotazione all'Agenzia delle Entrate, al fine di acquisire le informazioni utili alla trattazione

delle pratiche. In cambio ottenevano compensi in denaro.

Il procedimento penale a carico del sig. X e della sig.ra X era stato definito con le sentenze n. OMISSIS e OMISSIS/2025 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., divenute irrevocabili in data 7 marzo 2025. Per il sig. X al momento del deposito dell'atto di citazione era stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio.

Nei confronti dei convenuti era stato avviato dall'Agenzia delle Entrate il procedimento disciplinare, poi concluso con la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Sulla base di tali elementi la Procura emetteva invito a dedurre nei confronti degli odierni convenuti, i quali fornivano riscontro. Non ritenendo superate le contestazioni formulate, la Procura adottava l'atto di citazione in epigrafe indicato.

Premessa la sussistenza del rapporto di servizio con l'Amministrazione, la Procura evidenziava che le condotte dei convenuti erano caratterizzate da elevata antiggiuridicità, in violazione non solo delle norme penali, ma anche di plurimi principi costituzionali (artt. 23, 53, 54, 97, 98 Cost.),

della disciplina civilistica (artt. 1376, 1175 e 1176 c.c.) e delle disposizioni di cui ai contratti collettivi nazionali, dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. n. 62/2013) e del personale dell'Agenzia delle Entrate (atto del Direttore dell'Agenzia n. 83948 del 30 marzo 2021) nonché del Regolamento recante disposizioni per garantire autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali (approvato con d.p.r. n. 18/2022), avendo abusato della propria pubblica funzione e dei propri poteri per un tornaconto personale, commettendo ripetutamente fatti corruttivi e di accesso abusivo ai sistemi informatici, nonché percependo utilità illecite.

Da tali condotte dolose erano derivati il danno da lesione del nesso sinallagmatico e il danno da disservizio in senso stretto. Per i convenuti X e X, per i quali erano intervenute le sentenze definitive in sede penale, era contestato anche il danno all'immagine della pubblica amministrazione.

Con riferimento al danno patrimoniale da lesione del nesso sinallagmatico, la Procura rilevava che le retribuzioni corrisposte dall'Agenzia delle Entrate non avevano compensato solo lo svolgimento di

attività istituzionali ma, almeno in parte, avevano arricchito i convenuti per l'attività svolta in violazione degli obblighi di servizio, tramite la distrazione delle proprie energie lavorative in orario di servizio, rendendo così in parte indebita la retribuzione percepita. In considerazione della gravità delle condotte poste in essere, valutate in base ai reati commessi, alla loro frequenza e all'importo delle utilità illecitamente percepite, il danno era determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in una percentuale variamente determinata delle retribuzioni percepite dai convenuti nel periodo in cui avevano posto in essere le condotte illecite. La percentuale individuata era pari al 40 per cento del compenso lordo per il sig. X (con un danno quantificato in euro 33.187,14); al 20 per cento per il sig. X (con un danno quantificato in euro 4.756,96) e al 15 per cento per la sig.ra X (con un danno quantificato in euro 5.430,97).

Il danno da disservizio in senso stretto era invece riferito al costo aggiuntivo sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, in riferimento alle distinte condotte contestate ai convenuti, per il ripristino della legalità, efficienza ed efficacia del servizio, necessario in quanto le condotte delittuose avevano

inciso sui processi organizzativi e di funzionamento dell'ente, rendendo necessaria la concentrazione di risorse per sanzionare i dipendenti infedeli e per ripristinare la legalità dell'azione amministrativa. Tale voce di danno era quantificata sulla base delle risorse impiegate (dettagliatamente indicate in citazione in termini di ore/uomo) necessarie per interloquire con gli inquirenti, per porre riparo alle conseguenze delle condotte illecite nonché per svolgere le attività di ripristino della legalità violata, quali la verifica della regolarità dei fascicoli, la riassegnazione delle pratiche, l'assistenza alle attività di audit. Tale danno era quantificato in euro 3.589,82 per il sig. X, euro 3.348,53 per la sig.ra X ed euro 531,26 per il sig. X.

Infine, era contestato il danno all'immagine ai convenuti X e X, destinatari delle sentenze irrevocabili di patteggiamento n. OMISSIS e n. OMISSIS/2025 per i delitti di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio continuato ex artt. 319, 321 e 81 c.p. e di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico continuato ex artt. 615-ter e 81 c.p. Tale danno, in considerazione della qualifica posseduta dai responsabili al momento della

commissione degli illeciti, del disvalore giuridico-sociale e dell'intenzionalità delle condotte, del pregiudizio prodotto all'Amministrazione, della diffusione della vicenda sia all'interno della stessa che nella comunità di riferimento, era quantificato in via equitativa in euro 5.000,00 per il sig. X e in euro 1.000,00 per la sig.ra X.

3. Con memoria del 7 ottobre 2025 si costituiva in giudizio il sig. X X.

Affermava di aver proposto in data 23 settembre 2025 istanza di definizione del giudizio tramite rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c. proponendo il pagamento di euro 13.925,65, pari a circa un terzo della somma richiesta, oltre rivalutazione monetaria e interessi, evidenziando di avere acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 24 settembre 2025. Precisava che a seguito della sentenza penale di applicazione della pena aveva versato il profitto del reato, determinato in euro 2.150,00. Inoltre, con sentenza n. OMISSIS/2025 questa Sezione aveva accolto il ricorso presentato in opposizione al provvedimento cautelare di fermo amministrativo su somme a lui spettanti da un Fondo di Previdenza, pari a euro 9.029,79, e tali spettanze non erano state ancora liberate. Tali somme dovevano

essere computate nella riduzione finale, residuando l'importo da pagare di euro 2.745,96, oltre interessi, rivalutazione e spese.

In via subordinata, nel caso di rigetto dell'istanza di definizione del giudizio, contestava nel merito la richiesta risarcitoria. In relazione al danno da lesione del nesso sinallagmatico evidenziava che non era emersa una distrazione delle energie lavorative in quanto non aveva pregiudicato il compimento di atti di servizio a lui assegnati. Inoltre, l'attività svolta per i privati aveva carattere collaterale e occasionale ed era volta allo smaltimento dell'ingente carico di lavoro gravante sull'ufficio. In ogni caso, il danno contestato era eccessivo dovendo essere commisurato alla retribuzione netta annua percepita (pari a euro 26.873,57), il cui 40 per cento era pari a euro 10.749,43.

In relazione al danno da disservizio in senso stretto, evidenziava di non aver lasciato in sospeso fascicoli a lui assegnati e che nessuna pratica era stata conclusa in modo irregolare, così escludendo la necessità del ripristino della legalità.

Quanto al danno all'immagine, affermava che a seguito della nuova formulazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotta con l'art. 25, comma 1, lett. d),

d.lgs. n. 150/2022, la sentenza di patteggiamento non poteva essere utilizzata nel giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile e, quindi, non poteva perfezionare il presupposto dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine. In ogni caso, a seguito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti aveva versato il profitto del reato, determinato in euro 2.150,00, con la conseguenza che almeno tale somma doveva essere detratta dal danno contestato.

Ribadiva, inoltre, la necessità di computare nella somma eventualmente dovuta l'importo di euro 9.029,79 illegittimamente trattenuto in base al provvedimento cautelare di fermo amministrativo, di cui alla già citata sentenza n. OMISSIS/2025 di questa Sezione.

Infine, chiedeva di esercitare il potere riduttivo dell'addebito, considerati il precedente stato di servizio, l'assenza di fonti reddituali attuali e motivi di salute.

4. Con memoria del 9 ottobre 2025 si costituiva in giudizio la sig.ra X X.

Eccepiva la sproporzione della quantificazione del danno da lesione del nesso sinallagmatico rispetto all'effettiva gravità delle condotte contestate, in

quanto commisurato ad una percentuale del 15 per cento del compenso lordo percepito nel periodo di riferimento. Tale criterio di calcolo non teneva conto del fatto che la medesima aveva sempre svolto le attività istituzionali senza lesione del buon andamento del servizio, come dimostrato dalle positive valutazioni e dal raggiungimento degli obiettivi fissati dall'ufficio. Gli episodi contestati erano stati sporadici e di modesta entità. Le condotte non avevano comportato inadempimento dei doveri d'ufficio, ma solo violazioni procedurali relative alle modalità di prenotazione degli appuntamenti. L'attività lavorativa era stata comunque svolta, seppure con irregolarità formali, tanto che non risultavano pratiche non evase o disservizi per l'utenza. Le presunte utilità ricevute erano state di valore modesto, qualificabili come regalie d'uso, e la stessa sentenza di patteggiamento aveva riconosciuto la particolare tenuità del fatto. Inoltre, di dette regalie non vi era prova. Il danno da lesione del nesso sinallagmatico, oltre a non risultare provato neppure in via presuntiva, risultava sconfessato dal corretto assolvimento degli obblighi lavorativi, non avendo le condotte contestate interferito con lo svolgimento delle

mansioni assegnate. In subordine, chiedeva che il pregiudizio fosse calcolato sul netto percepito e non sul lordo.

Sul danno da disservizio affermava che non vi era stata alcuna necessità di ripristino della legalità in senso stretto, in quanto non vi erano pratiche da rinnovare o errori da correggere, ma vi era stata solo una riorganizzazione interna degli uffici, dipesa dal licenziamento senza preavviso di diversi indagati. Non vi era prova di un pregiudizio al funzionamento dell'ufficio, né di disservizi per l'utenza. Evidenziava di avere impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale civile di OMISSIS. La contestazione del danno all'immagine, infine, appariva infondata in ragione del suo ruolo marginale e dell'esiguo numero dei capi di imputazione che la vedevano coinvolta. Le condotte non avevano leso l'immagine dell'amministrazione in modo significativo, trattandosi di violazioni procedurali delle modalità di prenotazione degli appuntamenti. Non vi era stata alcuna eco mediatica negativa, né un effettivo discredito per l'amministrazione in conseguenza del suo operato in quanto le notizie apparse sui quotidiani avevano menzionato altro soggetto avente un ruolo pubblico quale OMISSIS

presso un Comune. Infine, riteneva non condivisibile l'attribuzione alla sentenza di patteggiamento della valenza di condizione per l'azione ex art. 51 c.g.c. In subordine, chiedeva di rideterminare in misura equitativa il danno contestato, applicando il potere riduttivo dell'addebito.

Faceva infine presente che l'Amministrazione aveva disposto il fermo amministrativo su somme a lei dovute a titolo di trattamento integrativo di fine rapporto, per euro 4.316,89 ed euro 5.577,22.

5. Con atto del 25 settembre 2025 e memoria del 14 ottobre 2025 si costituiva in giudizio il sig. X X. Chiedeva di rigettare le domande attoree o, in via subordinata, di ridurre l'aliquota del danno sinallagmatico in misura non superiore al 15 per cento del compenso. Eccepiva l'indebita duplicazione delle poste risarcitorie in violazione dei principi di certezza, proporzionalità e ragionevolezza, affermando che la qualificazione della condotta come mancata prestazione in senso stretto (danno da disservizio per euro 531,26) e inutile esborso retributivo (danno sinallagmatico per euro 4.756,96) determinava una scomposizione artificiosa di un unico pregiudizio in plurimi capitoli risarcitori, duplicando con diversa denominazione il medesimo

pregiudizio e realizzando un indebito arricchimento dell'Amministrazione.

Affermava l'irragionevolezza del riparto equitativo del danno da lesione del nesso sinallagmatico, ritenendo incoerente e priva di motivazione l'applicazione nei suoi confronti, che nella vicenda aveva svolto un ruolo di intermediario rispetto alle attività svolte dal X, di un'aliquota maggiore rispetto a quella applicata alla X. Evidenziava un approccio eccessivamente severo, non ancorato alla gravità delle sue condotte, essendo stato immotivatamente posto sullo stesso piano degli altri chiamati, autori di condotte più gravi.

Sosteneva la carenza di prova del danno da disservizio, l'assenza di irregolarità amministrative nelle pratiche trattate o di azioni sostitutive destinate a riparare errori e omissioni a lui imputabili. Eccepiva la genericità delle allegazioni della Procura in relazione all'impiego delle ore, indicate dalla Procura nel numero di 36, per attività sostitutive riferite alla sua posizione, ritenendo le attività descritte aventi natura generale-organizzativa, fisiologicamente connessa alla gestione post-cessazione del rapporto.

6. Con atto di intervento ai sensi dell'art. 85

c.g.c., depositato il 20 ottobre 2025 e notificato ai convenuti, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo di accogliere le domande formulate dalla Procura.

Con memoria del 27 ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate depositava la sentenza penale n. OMISSIS /2025 del Tribunale di OMISSIS, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, che disponeva la condanna del sig. X per i fatti contestati.

7. All'esito della camera di consiglio del 4 novembre 2025, con apposito decreto, l'istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato proposta dal sig. X veniva dichiarata inammissibile, disponendo la prosecuzione del giudizio con rito ordinario nella pubblica udienza già fissata nella medesima data.

8. All'udienza pubblica del 4 novembre 2025, come da verbale, il P.M. ha insistito per l'accoglimento delle richieste formulate in citazione, argomentando le proprie repliche alle deduzioni dei convenuti. I difensori dei convenuti hanno confermato e ulteriormente argomentato le deduzioni. L'avv. Torchia per il sig. X ha manifestato l'intenzione di proporre appello avverso la sentenza penale di condanna depositata dall'Agenzia delle Entrate, evidenziando che non vi era alcun giudicato penale.

terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno da lesione del nesso sinallagmatico, del danno da disservizio e, nei confronti dei convenuti X e X, del danno all'immagine, in relazione a condotte consistite nell'aver ricevuto somme di denaro per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio e nell'aver effettuato accessi abusivi a sistemi informatici e telematici dell'Agenzia delle Entrate.

2. La richiesta di condanna è fondata e deve essere parzialmente accolta nei limiti di seguito indicati, sussistendo tutti i presupposti per affermare la responsabilità erariale.

3. Sussiste, in primo luogo, il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, essendo incontestato che i convenuti erano all'epoca dei fatti dipendenti dell'Agenzia delle Entrate.

4. Sussiste altresì la condotta illecita e dolosa dei convenuti.

Sulla base delle intercettazioni telefoniche e

ambientali acquisite nell'ambito delle indagini della polizia giudiziaria nonché degli ulteriori riscontri effettuati dall'Amministrazione, è emerso che i convenuti, in maniera sistematica, tramite rapporti intrattenuti con professionisti del settore e altri soggetti, acquisivano e gestivano pratiche riconducibili a tali professionisti, in violazione delle procedure relative ai processi di lavorazione e più specificamente delle regole riguardanti le richieste di appuntamento e la presentazione allo sportello dell'interessato, accedendo abusivamente ai sistemi informatici in uso all'Agenzia delle Entrate. Tali condotte erano realizzate allo scopo di conseguire un indebito vantaggio patrimoniale, in quanto ricevevano in cambio somme di denaro, determinando un asservimento delle funzioni pubbliche ai propri interessi privati, tanto da porre talvolta in subordine la trattazione delle pratiche di ufficio ad essi regolarmente assegnate.

Per quanto concerne in particolare il sig. X, risulta acclarato che il medesimo forniva a diversi professionisti del settore informazioni, chiarimenti e suggerimenti per la gestione e la risoluzione delle problematiche connesse alle pratiche da loro in trattazione, svolgendo un'attività consulenziale

durante l'orario di lavoro. Le intercettazioni hanno documentato incontri con tali professionisti per ricevere e scambiare le pratiche che lavorava illecitamente nonché per ricevere somme di danaro. Sono stati altresì accertati abusivi accessi ai sistemi informatici e telematici in dotazione all'Agenzia delle Entrate, riferiti a pratiche in tal modo illecitamente prese in carico, non avendo in lavorazione i relativi fascicoli.

La sig.ra X è stata individuata nel corso delle indagini penali quale soggetto coinvolto nella vicenda in quanto, durante le intercettazioni e captazioni inizialmente eseguite nei confronti del sig. X, venivano captate alcune conversazioni intercorse con la stessa, nelle quali i convenuti facevano chiaro riferimento a condotte corruttive che li riguardavano. In particolare, emergeva che la sig.ra X si recava presso alcuni professionisti privati, talvolta durante le ferie o mentre era in *smart working*, per acquisire le pratiche da lavorare, anche relative a successioni, riconsegnandole dopo la trattazione, al fine di ottenerne un profitto. Le indagini avevano anche documentato gli accessi abusivi al sistema informativo in uso all'Agenzia delle Entrate.

Pur essendo stati documentati episodi di promesse e dazione di denaro o di altre utilità, in sede di indagini non era stato tuttavia possibile determinarne il valore preciso.

Il procedimento penale a carico del sig. X e della sig.ra X si era concluso con le sentenze del Tribunale di OMISSIS n. OMISSIS/2025 e n. OMISSIS/2025 di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i delitti di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, divenute irrevocabili in data 7 marzo 2025.

Inoltre, dalle intercettazioni emergeva il coinvolgimento anche del sig. X, il quale si incaricava di organizzare incontri con professionisti di sua conoscenza e di acquisire presso di essi le pratiche da trattare indebitamente, richiedendo in cambio la dazione di somme di denaro che variavano a seconda del valore e della complessità della pratica. La lavorazione di tali pratiche era poi materialmente effettuata dal sig. X in ragione della propria mansione, e le somme così illecitamente ricevute erano ripartite tra il X e il X. Le indagini hanno inoltre documentato accessi abusivi da parte del X al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. Da

considerare che nel procedimento penale a suo carico per i fatti in esame risulta adottata la sentenza del Tribunale di OMISSIS, Sezione GIP, n. OMISSIS/2025 del 7 ottobre 2025 (rispetto alla quale il convenuto ha manifestato l'intenzione di proporre gravame), nella quale la sua attività è definita quale "abituale e sistematica, svolgendo quasi professionalmente un'attività di intermediazione nel mercimonio della pubblica funzione", precisando che era "il X a portare al X i clienti, vale a dire i professionisti o i contribuenti che (avevano) bisogno di aggiustare le pratiche (...) e a trattare direttamente ed in autonomia con i privati il prezzo di ciascuna pratica e a gestire i tempi del pagamento, riferendo poi gli esiti al collega. Infine, le somme provento della corruzione sono sempre rimosse dal X che poi le divide con il X (...)".

Sia per il X che per il X dalle attività di intercettazione e captazione risultava documentata la percezione di tangenti rispettivamente pari a euro 2.150,00 e a euro 500,00, pur avendo la polizia giudiziaria precisato che nei capi di imputazione formulati erano evidenziate ulteriori dazioni di denaro di importi imprecisati, oltre a ulteriori

promesse di denaro.

Le intercettazioni poste a fondamento dell'assunto accusatorio, legittimamente assunte dalla polizia giudiziaria e contestuali al compimento degli illeciti, costituiscono, anche nel presente giudizio contabile, idonee fonti di prova, anche confermate dagli ulteriori accertamenti effettuati nell'ambito dell'audit dell'Agenzia delle entrate e dei procedimenti disciplinari instaurati nei confronti dei convenuti e conclusi con provvedimenti di licenziamento senza preavviso. Le intercettazioni, infatti, nel caso di specie, hanno avuto ad oggetto conversazioni tra i convenuti stessi o tra essi e soggetti terzi, di significato chiaro e lineare, relative agli accordi corruttivi, alle modalità di organizzazione dell'attività illecita e di apprensione delle pratiche, agli accordi sulla richiesta e sulla ripartizione dell'illecito compenso. Esse possono validamente fornire prova delle condotte illecite realizzate, potendosi ritenere attendibili, non equivoche, cioè non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile, e concordanti, cioè non contrastanti né tra di loro né con gli altri elementi acquisiti (cfr. Cass. pen.,

Sez. IV, sent. n. 22391/2003).

È opportuno precisare che la dazione di somme di denaro correlata alla definizione di una pratica amministrativa, peraltro, come nel caso di specie, in presenza di una condotta del pubblico dipendente non conforme ai propri doveri, non può in alcun modo essere considerata una "regalia d'uso", stante la sua evidente caratterizzazione quale contropartita per una condotta illecita. Allo stesso modo, il suo eventuale modico valore non può influire sulla indiscussa antigiuridicità del fatto (cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 44357/2024).

Parimenti, non può ritenersi esclusa l'illiceità della condotta per la circostanza che le attività realizzate e oggetto di contestazione fossero riconducibili all'attività di servizio, sebbene in violazione delle norme procedurali: si trattava infatti di attività svolte previo inserimento in uno schema del tutto illecito di distorsione del servizio istituzionale, con una gestione personalistica del lavoro, volta alla realizzazione di un proprio tornaconto quale illecito profitto personale, in violazione delle procedure, vincolanti per l'ufficio, di acquisizione, assegnazione e trattazione delle pratiche.

Le condotte risultano evidentemente caratterizzate dall'elemento soggettivo del dolo, in considerazione della piena consapevolezza e volontarietà dei comportamenti tenuti e dei relativi effetti, resa ancor più palese dalla complessiva pianificazione e reiterazione dei comportamenti illeciti.

5. Così affermata la sussistenza delle condotte illecite dei convenuti, occorre esaminare ciascuna delle diverse voci di danno contestate, causalmente derivanti da tali condotte.

5.1. La Procura ha in primo luogo contestato il danno da lesione del nesso sinallagmatico, derivante dalla distrazione delle proprie energie lavorative in orario di servizio per porre in essere le illecite condotte, commisurandolo a una percentuale variamente definita delle retribuzioni lorde erogate ai convenuti nei periodi in questione. Tale richiesta di condanna deve ritenersi fondata, ritenendo tuttavia il Collegio di dover procedere ad una diversa determinazione del relativo *quantum*.

Il danno da lesione del nesso sinallagmatico è configurabile quando le energie lavorative del dipendente vengono distratte dai compiti istituzionali e dai fini pubblici ai quali dovrebbero essere destinate e indirizzate a finalità estranee a

quelle perseguite dall'Amministrazione e, come nella specie, indirizzate al compimento di attività illecite, con lesione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. e inadempimento dell'obbligazione lavorativa. Ne discende una parziale inutilità della prestazione resa, con conseguente disutilità della spesa relativa alla retribuzione erogata a fronte di tale prestazione. La giurisprudenza ha al riguardo precisato che il danno non richiede la prova dell'inadeguato svolgimento dell'attività lavorativa o di una minore resa del servizio, essendo sufficiente la prova dello sviamento dalle finalità istituzionali dell'Ente (cfr., *ex multis*, Sez. giur. Lazio, sent. n. 133/2025; Sez. III appello, sent. n. 96/2025).

Al fine della concreta determinazione del danno subito, risulta condivisibile il riferimento all'importo lordo della retribuzione spettante ai convenuti, stante la necessità di tener conto della spesa sostenuta dall'Amministrazione per erogare tali retribuzioni (cfr. SS.RR., sent. n. 24/2020/QM).

Nella fattispecie in esame risulta provato, sulla base delle indagini svolte e degli ulteriori accertamenti effettuati, che i convenuti hanno tenuto sistematicamente condotte volte al compimento di atti

contrari ai doveri di ufficio per trarne profitto personale. Hanno dunque reso in parte priva di utilità la spesa sostenuta dall'Amministrazione per i relativi trattamenti economici nei periodi nei quali il compimento delle condotte stesse è stato accertato, con conseguente lesione del nesso sinallagmatico tra la prestazione lavorativa ed il compenso e configurabilità del nesso eziologico con il danno che ne è derivato.

La quantificazione in concreto del danno deve essere operata in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto della gravità delle condotte realizzate, della loro frequenza e delle utilità illecitamente percepite, considerato il diverso apporto accertato, come rappresentato in fatto, nei confronti di ciascuno. Ne è scaturita la determinazione di una percentuale maggiore per il X (40 per cento del compenso), in considerazione del suo ruolo prettamente principale nella vicenda complessiva e del coinvolgimento in una pluralità di eventi, e di percentuali gradatamente ridotte per il X (20 per cento) e per la X (15 per cento), interessati ciascuno da un diverso numero di capi di imputazione in sede penale e da condotte variamente caratterizzate.

Non possono condividersi le eccezioni sollevate dal X in merito all'addotta irragionevolezza della individuazione di una percentuale maggiore nei suoi confronti rispetto a quella individuata nei confronti della X, interessata da un minor numero di capi di imputazione in sede penale. Né può ritenersi che il ruolo del X fosse meramente marginale per il solo fatto che non svolgeva funzioni "operative" rispetto alla lavorazione delle pratiche, considerata la piena partecipazione all'accordo e alla condotta criminosa con il X nonché alla determinazione e ripartizione dei proventi illeciti. Deve essere invece parzialmente accolta l'eccezione sollevata dal X in merito alla retribuzione considerata dalla Procura per l'applicazione della suddetta percentuale. Sulla base della documentazione prodotta e delle argomentazioni formulate dalla Procura, ritiene il Collegio che le contestazioni formulate siano certamente sostenute da un adeguato sostegno probatorio per il periodo da maggio a dicembre 2022, oggetto delle sopra richiamate attività di indagine, non ravvisando invece evidenze idonee a ritenere del tutto provata la collocazione della condotta nel più ampio periodo decorrente dal maggio 2020. Dunque, poiché la retribuzione del periodo così definito

risulta pari a euro 35.700,73, in applicazione della percentuale del 40 per cento indicata dalla Procura ne deriverebbe una quantificazione del danno pari a euro 14.280,29.

Tutto ciò considerato, tenuto della presumibile incidenza delle condotte illecite sullo sviamento, in concreto, delle energie lavorative, il Collegio ritiene ragionevole determinare il *quantum* del danno applicando agli importi determinati in base ai suesposti criteri una riduzione in via equitativa pari a un terzo di essi. Dunque, in parziale accoglimento della richiesta attorea, applicando tali riduzioni, il sig. X deve essere condannato a titolo di danno da lesione del nesso sinallagmatico per euro 9.996,20, la sig.ra X per euro 3.801,68 e il sig. X per euro 3.329,87.

Su tali somme, da intendersi già comprensive di rivalutazione monetaria, devono applicarsi gli interessi dalla data del deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

5.2. Deve essere altresì accolta la richiesta di condanna per il danno da disservizio in senso stretto. Tale danno, nella fattispecie in esame, si configura in relazione ai costi aggiuntivi sostenuti dall'Amministrazione per l'impegno di personale in

attività ulteriori rispetto agli ordinari compiti di servizio, ai fini dell'accertamento della correttezza dell'azione amministrativa e del ripristino della legalità violata, in conseguenza delle condotte illecite accertate. Vale precisare che la circostanza che, all'esito dei controlli e delle verifiche doverosamente effettuati dall'Amministrazione non siano emerse gravi irregolarità nelle pratiche illecitamente trattate, non fa venire meno la risarcibilità del danno conseguente al fatto di aver dovuto procedere a tali controlli, necessari proprio a causa dell'emersione delle sopra descritte condotte illecite.

È necessario inoltre precisare che, come emerge dalla descrizione delle poste di danno, non vi è alcuna duplicazione risarcitoria tra il danno da disservizio in senso stretto e il danno da lesione del nesso sinallagmatico sopra esaminato, avendo le due ipotesi contestate oggetto del tutto diverso: il primo infatti concerne le risorse impiegate per il ripristino della legalità violata e per la verifica della regolarità dell'attività lavorativa prestata, mentre il secondo ha ad oggetto la parte di prestazione lavorativa dei convenuti retribuita

sebbene "inutile" per l'Amministrazione in quanto volta a perseguire propri fini personali.

Tale voce di danno può essere quantificata, in via equitativa, in condivisione con la prospettazione attorea, sulla base delle risorse impiegate (richiamando i dettagliati prospetti di impiego di ore/uomo riportati nell'atto di citazione, cfr. pag. 11-15) per assicurare adeguato riparo alle condotte illecite con attività quali la ricognizione e la verifica della regolarità dei fascicoli trattati, tenendo conto delle contestazioni riferite a ciascuno dei convenuti. Ne deriva la condanna a tale titolo per euro 3.589,82 per il sig. X, per euro 3.348,53 per la sig.ra X e per euro 531,26 per il sig. X.

5.3. Infine, deve essere accolta la richiesta di condanna al risarcimento del danno all'immagine dell'Agenzia delle Entrate cagionato dai convenuti X e X.

In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'azione relativa a tale voce di danno per l'asserita inutilizzabilità quale presupposto dell'azione della sentenza di patteggiamento. Occorre rammentare che l'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 ha subordinato la proponibilità dell'azione risarcitoria erariale alla

sussistenza di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in sede penale per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale. L'art. 51, commi 6 e 7, c.g.c. ha altresì previsto che "la nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio" e che "la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".

L'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che "la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche

quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna". Secondo la prevalente giurisprudenza contabile tale formulazione della norma, nel rimodulare gli effetti extra penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e nell'escludere la sua valenza probatoria vincolante nei giudizi anche contabili, non ha influito sulla qualificazione della sentenza di patteggiamento quale sentenza di condanna, in considerazione dell'espressa qualificazione in tal senso contenuta nello stesso art. 445, comma 1-bis, ultimo capoverso. Dunque, tale sentenza può ritenersi idonea a integrare il presupposto per l'azione risarcitoria per danno all'immagine dinanzi alla Corte dei conti (cfr., *ex multis*, Sez. giur. Piemonte,

sent. n. 25/2024 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso in esame, in considerazione delle sentenze irrevocabili di condanna rese ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti contro la pubblica amministrazione nei confronti dei sig.ri X e X, sussiste dunque il presupposto per l'esercizio dell'azione risarcitoria in esame.

Nel merito si ritiene che le descritte condotte illecite abbiano determinato una significativa lesione dell'immagine dell'Agenzia delle Entrate, con un pregiudizio ai valori costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, in violazione dell'art. 97 Cost. Tali condotte hanno leso il decoro e il prestigio dell'Amministrazione, determinando una significativa perdita di credibilità e affidabilità rispetto al suo operato, sia nei confronti della collettività sia al proprio interno (cfr. SS.RR., sent. n. 10/2003/QM). Tale danno deve essere quantificato in via equitativa con applicazione dei criteri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale elaborati dalla consolidata giurisprudenza contabile. Dunque, occorre considerare sotto il profilo oggettivo le modalità di realizzazione delle condotte, la loro sistematicità e reiterazione, l'indebito arricchimento e lo

scostamento dai canoni ai quali le condotte avrebbero dovuto ispirarsi. Sotto il profilo soggettivo assume rilievo la qualifica dei convenuti al momento della commissione degli illeciti. Infine, con riferimento al criterio sociale, meritano adeguata considerazione il disvalore giuridico-sociale connesso alle condotte, l'ampia diffusione della vicenda sia all'interno dell'Amministrazione che nella collettività di riferimento. A tal fine non rileva la circostanza di quali nominativi abbiano avuto risalto sui mezzi di informazione in relazione agli eventi in questione, considerato che il discredito per l'Amministrazione deriva dalla narrazione degli eventi stessi, anche se non siano declinate le generalità dei relativi autori (cfr. Sez. II appello, sent. n. 75/2025).

Dunque, come in accoglimento della prospettazione attorea, il danno all'immagine può essere congruamente quantificato in via equitativa in euro 5.000,00 per il sig. X e in euro 1.000,00 per la sig.ra X, somme da intendersi già comprensive di rivalutazione monetaria.

5.4. Conclusivamente, la richiesta di condanna al risarcimento dei danni in favore dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'atto di citazione in epigrafe

richiamato deve essere parzialmente accolta.

Il sig. X deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di euro 18.586,02, di cui euro 9.996,20 titolo di danno da lesione del nesso sinallagmatico, euro 3.589,82 a titolo di danno da disservizio in senso stretto ed euro 5.000,00 a titolo di danno all'immagine.

La sig.ra X deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di euro 8.150,21, di cui euro 3.801,68 a titolo di danno da lesione del nesso sinallagmatico, euro 3.348,53 a titolo di danno da disservizio in senso stretto ed euro 1.000,00 a titolo di danno all'immagine.

Il sig. X deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di euro 3.861,13, di cui euro 3.329,87 a titolo di danno da lesione del nesso sinallagmatico ed euro 531,26 a titolo di danno da disservizio in senso stretto.

Su tali somme, già comprensive di rivalutazione monetaria, devono essere calcolati gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Stante la connotazione dolosa delle condotte, è esclusa l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

Deve infine precisarsi che rispetto alle somme individuate non può essere applicata alcuna decurtazione per l'importo, pari a euro 2.150,00 versato dal X quale profitto del reato nell'ambito del processo penale. Tale versamento, infatti, oltre a non avere natura risarcitoria, non riguarda specificamente le poste di danno azionate nel presente giudizio. Pertanto, non può essere considerato a fini di compensazione.

Parimenti non possono essere tenute in considerazione ai fini del *quantum* effettivamente dovuto le somme oggetto di fermo amministrativo, non realizzandosi con tale misura un effettivo incameramento delle somme a favore dell'Amministrazione creditrice.

6. Alla soccombenza segue l'obbligo dei convenuti del pagamento delle spese del giudizio da versare allo Stato e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80722** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del

Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 29 maggio 2025, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto:

- condanna il sig. **X X** al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma di euro 18.586,02 (diciottomilacinquecentottantasei/02), oltre interessi legali come da motivazione,
- condanna la sig.ra **X X** al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma di euro 8.150,21 (ottomilacentocinquanta/21), oltre interessi legali come da motivazione,
- condanna il sig. **X X** al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma di euro 3.861,13 (tremilaottocentosessantuno/13), oltre interessi legali come da motivazione,
- condanna i convenuti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della *privacy*), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della *privacy*).

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 4 e 20 novembre 2025.

L'estensore

Il Presidente

Paola Lo Giudice

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il giorno 08 gennaio 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **707,58 (Settecentosette/58)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente